

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI

Versione disponibile on line nel sito: <http://www.alstom.com/supplier-portal/legal-for-you/>

1. FINALITÀ
Le presenti condizioni generali d'acquisto di beni e/o servizi (di seguito le "Condizioni Generali") intendono sancire i termini e le condizioni in base alle quali ALSTOM Ferroviaria S.p.A. (di seguito "Acquirente"), capitale sociale di 240.000.000 Euro, P. IVA 02793107004, sede in Savignano (CN), Via Ottavio Moreno 23, commissiona al Fornitore, che accetta, la fornitura di beni e apparecchiature (di seguito "Beni") e/o Servizi (di seguito "Servizi").

2.1.1. Il contratto (di seguito "il Contratto"), che regolerà la fornitura di Beni e/o Servizi dal Fornitore all'Acquirente, conterrà nei documenti qui di seguito elencati in ordine decrescente di priorità:
- l'ordine di acquisto (di seguito "Ordine");
- le condizioni particolari, indicate nell'Ordine, che integrano e/o modificano le Condizioni Generali (di seguito le "Condizioni Particolari");
- le presenti Condizioni Generali;

- le Specifiche Tecniche allegate all'Ordine (di seguito le "Specifiche Tecniche");
- l'offerta del Fornitore, se esplicitamente citata nell'Ordine (di seguito "l'Offerta").

2.2. Qualsiasi adempimento indicato nel Contratto, e particolarmente il fatto di procedere alla progettazione, produzione, consegna, fatturazione o fornitura di Beni e/o Servizi, equivarrà alla definitiva accettazione di termini e delle condizioni citati in tutti i documenti di cui all'Articolo 2.1.

2.3. Salvo diversa indicazione nell'Ordine, gli unici documenti validi tra le parti del Contratto saranno quelli indicati nell'Articolo 2.1.

3. INCORPORAZIONE E SCADENZA DEL CONTRATTO
3.1. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 2.2, il Contratto entrerà in vigore non appena l'Acquirente avrà accusato ricevuta dell'Ordine firmato dal Fornitore. Il Fornitore si impegna a inviare all'Acquirente la ricevuta della ricezione dell'Ordine entro otto (8) giorni solari dalla data di ricevimento dell'Ordine. L'Acquirente, a sua insindacabile giudizio, si riserva tuttavia di considerare il Contratto in vigore anche ove tale conferma non venisse inviata entro il suddetto termine.

3.2. Salvo diversa indicazione nel Contratto, la data di decorrenza del medesimo coinciderà con l'inizio dell'adempimento degli obblighi da esso imposti al Fornitore.

3.3. Il Contratto si concluderà quando entrambe le parti avranno integralmente adempiuto le rispettive obbligazioni.

4. ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO
4.1. Il Fornitore consegnerà i Beni e/o presterà i Servizi attentissimi alle Specifiche Tecniche, agli standard industriali vigenti e al calendario degli adempimenti previsto dal Contratto. A tal fine, il Fornitore si impegna a realizzare le prestazioni e i servizi previsti dal Contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate nell'Ordine.

Le scadenze degli adempimenti potranno essere posticipate o anticipate solo emendando il Contratto con le modalità indicate nell'Articolo 7.2.

4.2. Il Fornitore è tenuto a chiedere tempestivamente all'Acquirente le autorizzazioni e le istruzioni necessarie per il corretto adempimento del Contratto. L'Acquirente metterà a disposizione del Fornitore i materiali e/o eseguirà i lavori previsti dal Contratto per quanto il Fornitore, inoltre l'Acquirente consentirà l'accesso al sito di consegna dei Beni e/o di prestazione dei Servizi (di seguito il "Sito" o "Siti").

4.3. Accettando l'Ordine, il Fornitore conferma esplicitamente di aver ricevuto comunicazione di tutti i documenti e le informazioni necessari per valutare gli impegni assunti con la stipula del Contratto e delle relative condizioni di adempimento, particolarmente per quanto riguarda gli standard di sicurezza vigenti nel Sito e i pericoli potenzialmente attinenti alle installazioni e/o ai macchinari adiacenti, indipendentemente dal fatto che tali installazioni e macchinari siano stati spontaneamente consegnati al Fornitore dall'Acquirente o che lo stesso Fornitore ne abbia sollecitato la consegna in assolvimento del proprio obbligo professionale di richiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per il corretto adempimento degli obblighi imposti dal Contratto.

4.4. Per tutto il Contratto, il Fornitore sarà responsabile del rispetto da parte del proprio personale dei regolamenti interni e delle condizioni di accesso stabilite dall'Acquirente, nonché delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti nel Sito. Il Fornitore dovrà immediatamente comunicare all'Acquirente di qualsiasi circostanza che potrebbe compromettere l'adempimento del Contratto, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza.

4.5. Il Fornitore sarà responsabile dell'impiego di tutti le risorse necessarie per l'adempimento degli obblighi imposti dal Contratto, tranne quelle specificamente attribuite dal Contratto alla responsabilità dell'Acquirente. Il Fornitore riceverà tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'adempimento del Contratto e metterà a disposizione il proprio personale in numero sufficiente per adempire il Contratto nella scadenza contrattuale.

4.6. Il Fornitore dovrà assicurare, per tutto il Contratto, la massima sicurezza all'Acquirente una relazione settimanale indicante i Beni consegnati e/o i Servizi prestati nonché le eventuali difficoltà incontrate. In particolare, tale relazione dovrà comprendere un rapporto di avanzamento e i tabulati degli elementi non conformi, redatti in un formato precedentemente autorizzato per iscritto dall'Acquirente.

4.7. Entro e non oltre sette (7) giorni solari dall'entrata in vigore del Contratto, il Fornitore nominerà a responsabile del progetto un proprio collaboratore, il cui nome comparirà all'Acquirente. Il responsabile di progetto così nominato, che sarà responsabile della supervisione delle attività necessarie per la consegna dei Beni e/o per la prestazione dei Servizi, dovrà essere in grado di rispondere delle responsabilità della prestazione dei Servizi nel Sito. Il responsabile di progetto sarà il rappresentante del Fornitore presso l'Acquirente.

4.8. Il Fornitore sarà responsabile della programmazione operativa e del personale e si impegna a rispettare la normativa sul lavoro, in particolare per quanto riguarda l'orario lavorativo, la pausa settimanale e gli eventuali periodi supplementari di riposo, le ferie annuali o di altro tipo e il versamento di tutti i contributi relativi ai dipendenti e/o collaboratori.

4.9. Il Fornitore adempirà tutti le formalità e gli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n° 1907/2006 (il cosiddetto Regolamento REACH) e s.m.i. in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione dei prodotti chimici. Inoltre il Fornitore si impegna a fare rispettare il Regolamento anche dai propri fornitori.

Se l'Acquirente ne farà richiesta, il Fornitore gli consegnerà un certificato attestante la propria conformità ai termini e alle condizioni del Regolamento.

5. Il Fornitore si impegna a risarcire qualsiasi danno causato dall'adempimento mancato adempimento a quanto previsto dal Contratto.

5.1. MATERIALI MESSE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE
Qualsiasi materiale di proprietà del Fornitore, componenti, macchinari, strumenti, modelli, stampi, maschere e attrezzi, accessori o altro, che l'Acquirente potrà mettere a disposizione del Fornitore per l'adempimento del Contratto, saranno affidati in custodia al Fornitore, che stipulerà un'adeguata polizza assicurativa contro eventuali danni e li registrerà e contrassegnerà inequivocabilmente come appartenenti all'Acquirente.

5.2. Il Fornitore si impegna a non utilizzare detti materiali per fini diversi da quelli previsti dal Contratto e a mantenerli in buono stato ed efficienza, salvo il deterioramento procurato dalla normale usura, assumendosene i rischi durante tutto il periodo che essi si trovano nella sua disponibilità.

5.3. Qualsiasi danno o deterioramento causato a detti materiali dal uso improprio o negligente commesso per il loro impiego in qualsiasi attività diversa da quella prevista nel Contratto o per altro uso, fatti salvi gli altri diritti dell'Acquirente, il Fornitore restituirà i materiali a quest'ultimo non appena gliene sarà fatta richiesta.

5.4. La proprietà degli strumenti appositamente fabbricati ad acquisti dal Fornitore per adempire al Contratto, quali modelli, stampi, maschere e attrezzi, accessori o altro, sarà trasferita all'Acquirente contestualmente alla loro fabbricazione o acquisizione da parte del Fornitore. Il Fornitore restituirà gli strumenti all'Acquirente, su richiesta dell'Acquirente e comunque alla ultimazione delle obbligazioni contrattuali.

5.5. PRODOTTI PERICOLOSI
5.1. Qualora alcuni Beni o prodotti, la cui fornitura o uso sia prevista dal Contratto, contengano sostanze pericolose o richiedano l'adozione di particolari misure di sicurezza durante la movimentazione, il trasporto, lo stoccaggio o l'utilizzo, il Fornitore, prima della loro consegna od uso, comunicherà per iscritto all'Acquirente le necessarie indicazioni sulle rispettive caratteristiche e sulle precauzioni da adottare. Il Fornitore si accetterà prima della consegna, che gli opportuni avvisi e le istruzioni siano chiaramente visibili sui Beni o sui prodotti in oggetto e sugli imballaggi che li contengono.

5.2. Il Fornitore, ferme le sue responsabilità contrattuali e di legge, comunicherà per iscritto all'Acquirente le eventuali informazioni e avvertimenti necessari per rispettare le disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia sanitaria o di sicurezza.

7. MODIFICHE
7.1. Il Fornitore accetterà a sviluppare ed implementare le modifiche, richieste dall'Acquirente, riguardo all'oggetto dell'Ordine, alle Specifiche Tecniche, alle tempistiche di consegna e alle modalità di esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In tal caso il prezzo potrà essere eventualmente rivisto applicando le tariffe e i prezzi indicati nel Contratto oppure in base alla applicabilità di questi ultimi, in base ad una trattativa condotta tra le parti in buona fede e considerando la documentazione giustificativa fornita dal Fornitore.

7.2. Ogni modifica al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta.

8. CONTROLLI E COLLAUDI
8.1. L'Acquirente, ovvero il personale dallo stesso designato, avrà la facoltà di effettuare, durante la vigenza del Contratto, visite nei luoghi di produzione dei Beni e/o di prestazione dei Servizi, dette visite saranno condotte nel normale orario di lavoro.

8.2. Qualora nel corso delle suddette visite venissero riscontrati difetti/non conformità dei Beni e/o dei Servizi, il Fornitore apporrà prontamente tutte le modifiche e/o le riparazioni necessarie a sanare i vizi riscontrati.

8.3. Il Fornitore comunicherà all'Acquirente, per iscritto, le date previste dei collaudi con almeno sette (7) giorni solari di preavviso. L'Acquirente avrà il diritto di assistere a detti collaudi, anche con personale dello stesso nominato. Il Fornitore consegnerà all'Acquirente le relazioni ufficiali sui risultati.

8.4. Qualora dalle risultanze dei collaudi si evidenziasse che i Prodotti ovvero i Servizi resi non corrispondano alle Specifiche Tecniche e/o alle condizioni di prestazione (Piano di assicurazione qualità, standard di settore, ecc.), il Fornitore eseguirà immediatamente tutti gli interventi correttivi necessari e ripeterà i collaudi, accollandosi tutte le spese, con modalità tali da rendersi comunque ontime alle scadenze previste dal Contratto.

8.5. L'effettuazione dei controlli e dei collaudi non esonererà il Fornitore dalla sua responsabilità e non potrà essere interpretata come un'accettazione dei Beni e/o dei Servizi da parte dell'Acquirente, che potrà sempre avvalersi dei diritti attribuitigli dalla legge e dal Contratto, in particolare da quelli indicati nei successivi Art. 12, 13 e 14.

9.1. Anche in assenza di specifiche indicazioni nel Contratto, il Fornitore dovrà utilizzare imballaggi, conformi alla normativa vigente ed adatti alle caratteristiche dei Beni, tali da garantire l'integrità fino alla consegna.

9.2. Salvo indicazioni specifiche contenute nel Contratto, (i) le consegne saranno effettuate con la modalità "Reso sdoganato" ("DDP" "INCOTERMS 2010"), ed i costi di trasporto saranno a carico del Fornitore; (ii) qualora sia stabilita la modalità di consegna "FCA (Fornitore fabbrica)" ("EXW" "INCOTERMS 2010"), il Fornitore sarà comunque responsabile dell'imballaggio e del trasporto, anche quando lo stesso è effettuato a carico dell'Acquirente. Le spese di spedizione saranno a carico del Fornitore.

9.3. I Beni dovranno essere accompagnati dalla relativa documentazione di consegna redatta dal Fornitore, debitamente data e riportante gli estremi del Contratto, tra cui in particolare l'elenco dettagliato dei Beni consegnati, il contenuto dei colli con il loro peso lordo e netto, le modalità di trasporto, la data dell'ordine ricevuto, l'addio operativo, il codice identificativo del carro ferroviario o il numero di targa del veicolo. Il Fornitore invierà contemporaneamente, ma in plico separato, una copia della bolla all'ufficio dell'Acquirente a cui avrà emesso l'Ordine.

10.1. I termini per la prestazione dei Servizi e/o per la consegna dei Beni indicati nel Contratto sono termini essenziali. In considerazione delle proprie esigenze produttive, l'Acquirente ha la facoltà di posticipare la data o le date per la prestazione dei Servizi e/o di consegna dei Beni in corso di esecuzione.

10.2. Il Fornitore, qualora ravvisi la possibilità di incorrere in un ritardo nella consegna dei Beni e/o nella prestazione dei Servizi, informerà immediatamente l'Acquirente precisando, per iscritto, le iniziative adottate o proposte per ridurre al minimo le conseguenze.

11.1. In caso di insuccesso dei termini di consegna dei Beni e/o di prestazione dei Servizi stabiliti nel Contratto, saranno applicabili, senza necessità di preventiva informazione da parte dell'Acquirente, le penali indicate nel presente articolo.

11.2. Salvo diversa indicazione contenuta nel Contratto, le penali saranno applicate nella misura del due per cento (2%) del valore totale del Contratto (IVA esclusa) per ogni settimana (7 giorni solari) o frazione di settimana di ritardo, fino ad un massimo del dieci per cento (10%) del valore totale del Contratto (IVA esclusa).

11.3. Si conviene espressamente che rimane fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del maggior danno eventualmente subìto in conseguenza di ritardi e di ogni ulteriore azione a tutela dei diritti dello stesso.

L'Acquirente potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento, a propria discrezione, il pagamento delle penali già maturate.

12.1. Beni e/o Servizi dovranno essere conformi ai criteri, alle Specifiche Tecniche, alle normative vigenti ed essere idonei all'uso previsto. Inoltre essi dovranno soddisfare i criteri qualitativi in uso ed essere conformi alla normativa vigente al momento della consegna degli stessi. I Beni consegnati dovranno essere perfettamente rifiniti ed essere accompagnati da tutta la documentazione tecnica, nonché da tutte le istruzioni, le raccomandazioni e le altre indicazioni necessarie per il corretto utilizzo dei Beni nelle idonee condizioni di sicurezza. I Beni o Servizi non corrispondenti a tutti i suddetti requisiti saranno considerati non conformi.

12.2. Qualora il Fornitore non abbia la certezza che i Beni che consegnerà o i Servizi che presterà siano conformi ai requisiti di cui all'Articolo 12.1, ne informerà immediatamente per iscritto l'Acquirente precisando in dettaglio i rischi di non conformità e i provvedimenti che esso intende adottare per adeguarsi ai requisiti di cui al precedente paragrafo.

L'Acquirente comunicherà al Fornitore, nel più breve tempo possibile e per iscritto, se intende accettare o meno le prestazioni.

12.3. Qualora l'Acquirente ritenga la prestazione dei Servizi e/o la fornitura dei Beni non siano conformi al Contratto ed alle norme vigenti, potrà chiedere al Fornitore di indicargli per iscritto i provvedimenti che quest'ultimo intende implementare per sanare la situazione.

13. NON CONFORMITÀ E CONSEGNE RIFIUTATE

13.1. Qualora all'arrivo dei Beni e/o dell'Acquirente (in qualsiasi altro luogo concordato tra le parti) i Beni e/o il risultato dei Servizi siano considerati non conformi, l'Acquirente potrà rifiutarli in tutto o in parte. In tale eventualità, la consegna sarà considerata non effettuata ed il relativo prezzo non sarà corrisposto.

13.2. In tal caso l'Acquirente si riserva il diritto (i) di chiedere al Fornitore la sostituzione o la modifica e/o riparazione dei Beni rifiutati e/o del risultato dei Servizi sotto specifica scadenza indicata dall'Acquirente, oppure (ii) di eseguire esso stesso o di far eseguire da altri di propria fiducia tale sostituzione o modifica/riparazione con le modalità di cui all'Articolo 13.3, oppure (iii) di accettare, per il prezzo di acquisto, il risultato dei Servizi, oppure (iv) di risolvere il Contratto in tutto o in parte applicando l'Articolo 25. In ogni caso, tutti i costi e i rischi saranno a carico del Fornitore.

13.3. Nell'eventualità di cui all'Articolo 13.2 (i), qualora rimanga senza esito la messa in mora formale, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, a sanare la non conformità entro e non oltre quindici (15) giorni solari dalla ricezione della stessa, l'Acquirente potrà decidere di operare le modifiche atte a sanare la non conformità a spese e a rischio del Fornitore e/o di affidare l'esecuzione di dette attività ad un'azienda esterna di propria fiducia. Il Fornitore farà allora tutto il possibile per agevolare l'intervento dell'Acquirente o dell'azienda esterna nelle condizioni più favorevoli ed in particolare consiglierà loro gli strumenti, gli schemi, gli studi e tutti gli altri documenti necessari.

13.4. Qualora il Contratto preveda collaudi di accettazione dei Beni e/o del risultato dei Servizi dopo il loro completamento e/o consegna all'Acquirente, l'accettazione sarà considerata definitiva solo se detti collaudi abbiano dato esito positivo e dimostrato la conformità dei Beni e/o del risultato dei Servizi ai requisiti indicati nell'Articolo 12.1.

13.5. Ove il Contratto preveda lo svolgimento della procedura di accettazione in presenza di entrambe le parti, se alla conclusione di detta procedura le parti concorderanno sulla conformità dei Beni e/o del risultato dei Servizi ai requisiti dell'Articolo 12.1, esse firmeranno una dichiarazione di accettazione. La dichiarazione di accettazione sarà redatta in due (2) originali.

13.6. La firma dell'attestato di accettazione, qualora non contenga riserva, autorizzerà il Fornitore a fatturare all'Acquirente l'importo spettante in tale data ai sensi delle condizioni di pagamento.

13.7. L'Acquirente potrà, a proprio giudizio esclusivo e a seconda delle circostanze, accettare i Beni e/o il prodotto dei Servizi apponendo riserve totali o parziali, qualora le non conformità riscontrate appaiano di non rilevante entità e sempre che la sicurezza e/o l'utilizzo dei Beni e/o l'ambiente in cui si trovano non ne risultino pregiudicati. Il Fornitore si impegna a sanare le non conformità segnalate entro il termine richiesto dall'Acquirente ed indicato nel documento. In tal caso il corrispettivo potrà essere decurtato di una trattativa stabilita dall'Acquirente, che sarà versata allorché sia constatato il trasferimento dei Beni e/o dei Servizi consegnati.

14. BENI E/O SERVIZI CONSERVATI

14.1. Ferme ed imputate alle altre disposizioni contrattuali, la proprietà dei Beni e/o il risultato dei Servizi resi sarà trasferito all'Acquirente non appena causato di essi sarà stato realizzato e comunque non oltre la data della consegna o esecuzione nei locali dell'Acquirente o in qualsiasi altro luogo concordato tra le parti.

14.2. I rischi inerenti ai Beni e/o ai Servizi saranno trasferiti all'Acquirente (i) alla data della loro accettazione, qualora questa abbia luogo nei locali dell'Acquirente come previsto nell'Articolo 14, oppure (ii) in caso contrario, alla data della consegna nel Sito dell'Acquirente.

15. PREZZO E PAGAMENTO

15.1. Il prezzo dei Beni e/o dei Servizi nell'Ordine sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

15.2. Salvo diversa indicazione nel Contratto, il pagamento degli importi spettanti al Fornitore sarà effettuato in euro, che è la valuta contabile e di pagamento.

15.3. Salvo diversa indicazione nel Contratto, il prezzo si intenderà "reso sdoganato" ("DDP" "INCOTERMS 2010") nel luogo precisato nell'Ordine.

15.4. Le fatture riporteranno tutti gli estremi del Contratto e saranno emesse dal Fornitore con le date di scadenza stabilite dal Contratto, subordinatamente all'adempimento integrale dei corrispondenti obblighi imposti dal Contratto al Fornitore.

15.5. Salvo diversa indicazione nel Contratto, le fatture emesse dal Fornitore saranno pagate dall'Acquirente entro 60 giorni fine mese a far data dall'ultimo giorno del mese di calendario nel quale è stata inviata la relativa fattura.

15.6. Fino al completo adempimento degli obblighi del Fornitore, l'Acquirente è autorizzato a trattenere l'intero pagamento o parte di esso.

15.7. In qualsiasi momento l'Acquirente avrà facoltà di dedurre dai pagamenti spettanti al Fornitore a titolo di corrispettivo dell'adempimento dei suoi obblighi, qualsiasi importo a carico del Fornitore ai sensi del Contratto, in applicazione anche delle disposizioni degli Articoli 5.3, 11, 13.3 e 21.1.

15.8. Gli interessi sui pagamenti ritardati, saranno dovuti al Fornitore, a decorrere dalla messa in mora formale del debitore, ai sensi degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c..

16. RISERVATEZZA

16.1. Tutti i documenti, modelli, schizzi, disegni, specifiche, indicazioni, dati e altre informazioni comunicate dall'Acquirente al Fornitore o che quest'ultimo possa apprendere nel corso dell'adempimento del Contratto sono da considerarsi riservati (di seguito le "Informazioni Riservate"), pertanto il Fornitore si impegna, in assenza di specifica autorizzazione scritta, a non comunicarle a terzi, a non riprodurli ed a non farne uso per finalità diverse dall'adempimento del Contratto.

16.2. Non saranno considerate "Informazioni Riservate" le informazioni relativamente alle quali il Fornitore possa dimostrare:

a) che siano già di dominio pubblico; oppure

b) che siano state legittimamente comunicate da terzi che ne avevano completa facoltà, oppure;

c) che siano già in possesso del Fornitore alla data in cui l'Acquirente glielie ha comunicate;

d) che il Fornitore comunicherà o rivelerà le Informazioni Riservate solo ai propri collaboratori direttamente coinvolti nell'adempimento del Contratto e si premurerà affinché questi ultimi, anche se sui subfornitori, rispettino i vincoli di riservatezza indicati nel presente Articolo.

16.3. Il Fornitore non copierà né riprodurrà, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate comunicategli dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, eccettuati le copie o gli estratti ragionevolmente necessari per l'adempimento del Contratto.

16.4. Il Fornitore non potrà utilizzare le Informazioni Riservate, di fare, nell'interesse proprio o di terzi, qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al Contratto ovvero alle forniture effettuate per l'Acquirente, salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Acquirente.

16.5. Le disposizioni del presente Articolo resteranno efficaci per l'intera durata del Contratto e per cinque (5) anni successi alla sua completa esecuzione.

17. SUCCESSI INTELLETTUALI

17.1. Con l'adesione al presente Contratto, la Società del Gruppo ALSTOM si intende qualsiasi società di cui ALSTOM Holdings controlla, direttamente o indirettamente, almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale azionario.

17.2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale circa i ritrovati e le invenzioni sviluppati e/o ottenuti nel corso dell'adempimento del Contratto (di seguito i "Risultati"), indipendentemente dalla loro natura, come informazioni e/o soluzioni tecniche, esiti di misurazioni, analisi, simulazioni, modellature, prototipi, specifiche, database, software (compresi i codici sorgente documentati), disegni, modelli, schizzi, bozzetti, strumentazioni e apparecchiature, nonché tutta la pertinente documentazione, diventeranno di proprietà esclusiva dell'Acquirente non appena realizzati dal Fornitore.

17.3. In particolare, per quanto riguarda la proprietà intellettuale dei Risultati, il Fornitore cede ora per allora all'Acquirente tutti i diritti esclusivi di uso e di riproduzione degli stessi in tutti i paesi europei ed extraeuropei. Tali diritti comprenderanno nella loro accezione più ampia: (a) i diritti di riproduzione, temporanei o permanenti, su qualsiasi supporto, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (stampa, internet, media digitali e altro) e in qualsiasi sito; (b) il diritto di apporre segni identificativi e marchi con qualsiasi modalità; (c) il diritto di rappresentazione con qualsiasi procedimento; (d) il diritto di correzione, adattamento, sviluppo, miglioramento, modifica, ampliamento o creazione di opere derivate; (e) il diritto di pubblicazione e di uso a fini commerciali e di promozione del prodotto.

17.4. È fatto espresso divieto al Fornitore, di usare, in qualsiasi modo, i Risultati, o di concedere licenze o diritti di sfruttamento di questi ultimi, o di cedere, in tutto o in parte, i suoi diritti, così come dovuti, potran essere utilizzati per qualsiasi finalità e l'Acquirente potrà a sua volta cederli a terzi di sua scelta.

17.5. L'Acquirente avrà il diritto esclusivo di decidere se tutelare i Risultati o meno, in tutto o in parte, a nome proprio o in quello di un'altra Società del Gruppo ALSTOM, senza doverlo al Fornitore qualequiera corrispettivo o compenso ulteriore al corrispettivo dei Beni e/o Servizi pattuito nel Contratto.

17.6. In particolare, il Fornitore impegna se stesso e gli altri operatori partecipanti ad ogni atto di adempimento del Contratto, tra cui a metro titolo d'esempio i suoi rappresentanti, agenti, fornitori di servizi e subappaltatori, ad adempiere, per tutto il Contratto, a tutti gli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati previsti nel presente Articolo 18.

17.7. Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da qualsivoglia vertenza e procedimento giudiziario o amministrativo intentato contro quest'ultimo da terzi per presunte violazioni di brevetti, marchi, diritti d'autore, copyright o altri vignetti diritti di proprietà intellettuale relativi ai Beni e/o ai Servizi. A tale riguardo, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da qualsiasi conseguenza (compresi i danni, costi ed esborsi di qualsiasi tipo, tra cui le spese e gli onorari degli avvocati) di cui potrebbe essere ritenuto responsabile.

17.8. Qualora nell'ambito delle circostanze precedentemente descritte venga inteso un procedimento giudiziario o amministrativo che riguardi l'Acquirente, quest'ultimo ne terrà opportunamente informato il Fornitore, che potrà a proprie spese sostenere i procedimenti. Se ne sarà richiesto, l'Acquirente presterà la necessaria assistenza al Fornitore a spese quest'ultimo.

17.9. Qualora l'utilizzo di un diritto di proprietà intellettuale sia giudicato una contraffazione, e se l'Acquirente gliene farà richiesta, il Fornitore modificherà o sostituirà a proprie spese l'elemento all'origine della violazione, ma tale modifica o sostituzione non dovrà pregiudicare la destinazione, il valore, l'uso o le prestazioni dei Beni e/o dei Servizi.

18. RESPONSABILITÀ E SOGGERIBILITÀ

18.1. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività atte ad ottemperare al Contratto sotto la sua totale responsabilità e senza il riguardo espressamente escluso ogni responsabilità dell'Acquirente, in particolare il Fornitore dichiara e garantisce che per l'esecuzione del Contratto (i) verrà impiegato personale debitamente formato, regolarmente assunto e retribuito in conformità al contratto collettivo applicato; (ii) le lavorazioni avverranno nel più scrupoloso rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro. (iii) la violazione di una delle garanzie di cui alle precedenti lettere (o) (ii) legittimerà l'Acquirente a dichiarare risolto il diritto tutti gli Ordini ed il Contratto e salvo diritto della stessa al risarcimento del danno economico subìto dall'Acquirente.

18.2. La sottoscrizione dell'Ordine e/o del Contratto non determina il sorgere di alcun rapporto diretto fra l'Acquirente e i dipendenti e/o consulenti del Fornitore, quest'ultimo rimanendo unico obbligato nei confronti di propri dipendenti e collaboratori, con particolare riferimento ad ogni somma ad essi dovuta in forza di legge o in virtù dei rispettivi singoli rapporti contrattuali. Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente, ogni qualvolta questi ne faccia richiesta, tutte le informazioni e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi a favore dei propri dipendenti.

19. GARANZIE

19.1. Il Fornitore si impegna a fornire Beni e/o i risultati dei Servizi idonei all'uso ai suoi destinatari, esenti da vizi o difetti e conformi alla normativa vigente al momento della consegna e garantisce, nell'intero periodo indicato negli Articoli 12.2 e 21.3, l'assenza di vizi apparenti ed occulti dei Beni, che li rendono idonei all'uso ai suoi destinatari e che ne diminuiscono in tutto o in parte apprezzabile il valore. La garanzia comprende il costo dei ricambi ed il costo della manodopera per la riparazione e sostituzione dei Beni. Compreso delle eventuali prestazioni presso i siti manutentori dei Beni.

La garanzia del Fornitore non comprende gli inconvvenienti derivanti dalla normale usura dei Beni, dall'utilizzo non conforme alla loro documentazione o da negligenze od imperizie, sempre che il Fornitore dimostri che i stessi siano attribuiti all'Acquirente e/o al suo personale.

Qualora il Fornitore non ottemperi ai propri obblighi di garanzia, decorsi sette (7) giorni solari dalla messa in mora dell'Acquirente, inviategli con lettera raccomandata, la attività necessaria per sanare l'insidieranza del Fornitore saranno eseguite dall'Acquirente o da terzi dello stesso incaricato a spese e rischio del Fornitore, fermo il diritto dell'Acquirente ad essere indennizzato per tutti i danni subiti.

19.2. Qualora il Fornitore non abbia la certezza che il Beni che consegnerà o i Servizi che presterà siano conformi ai requisiti di cui all'Articolo 12.1, ne informerà immediatamente per iscritto l'Acquirente precisando in dettaglio i rischi di non conformità e i provvedimenti che esso intende adottare per adeguarsi ai requisiti di cui al precedente paragrafo.

21.2. Garanzia dei Beni e Servizi in produzione

Salvo diversa disposizione nel Contratto, la garanzia contrattuale avrà una durata di ventiquattro (24) mesi dall'entrata in servizio del sistema dell'Acquirente o dell'apparecchiatura o del prodotto che incorpora i Beni o i risultati dei Servizi, e di non oltre trentasei (36) mesi dalla consegna dei Beni e/o dei Servizi presso il Sito dell'Acquirente.

Nei periodi di validità della garanzia il Fornitore dovrà eliminare a proprie spese qualsiasi difetto segnalato dagli acquirenti, a condizione che il difetto sia stato segnalato entro non più di due (2) giorni lavorativi dalla notifica scritta inviategli dall'Acquirente. A tal fine, dopo essere stata a ciò autorizzato dall'Acquirente, l'Acquirente adotterà la soluzione più opportuna tra la riparazione della parte difettosa, la sua sostituzione o la riprogettazione del Bene. La sostituzione, la riparazione o la riprogettazione dovranno essere effettuate su tutti i Beni da consegnare nell'ambito di un singolo Ordine, comprese le parti di ricambio, comprese le parti di ricambio. Saranno a carico del Fornitore anche i costi logistici, di smontaggio e di installazione dei Beni (a seconda dei casi) negli impianti del Cliente.

Qualsiasi sostituzione o riparazione, anche parziale, di un Bene difettoso, comporterà per lo stesso che decorra, dalla data della sostituzione o riparazione, un nuovo periodo di garanzia di ventiquattro (24) mesi di garanzia.

Inoltre il Fornitore si impegna a garantire, qualora l'Acquirente gli invii altri Ordini, la costante disponibilità di Beni conformi alle Specifiche Tecniche, nonché dei relativi sostituenti, componenti e parti di ricambio, per un periodo di trenta (30) anni dalla data dell'Ordine. Qualora non sia in grado di rispettare tale impegno, il Fornitore promette di consegnare gratuitamente all'Acquirente tutti i disegni, le documentazioni delle specifiche, le strumentazioni particolari, i documenti e le altre informazioni, quale che sia il supporto su cui sono registrati, per consentire all'Acquirente di reperire operatori alternativi di produzione, vendita, riparazione e/o manutenzione dei Beni e dei loro sostituenti, componenti e parti di ricambio.

21.3. Garanzia dei Beni e Servizi non in produzione

Salvo diversa disposizione nell'Ordine, la garanzia contrattuale avrà una durata di ventiquattro (24) mesi; (i) dalla data dell'accettazione, se i Beni e/o i Servizi sono soggetti alle disposizioni dell'Articolo 14, oppure (ii) in caso contrario, dalla data di consegna presso il Sito dell'Acquirente.

Nei periodi di validità della garanzia il Fornitore dovrà eliminare a proprie spese qualsiasi difetto segnalato dall'Acquirente, o effettuare le necessarie sostituzioni, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla notifica scritta inviategli dall'Acquirente, salvo che il difetto sia stato segnalato entro il periodo di validità della garanzia. In caso contrario, il difetto dovrà essere effettuato su tutti i Beni da consegnare nell'ambito di un singolo Ordine, comprese le parti di ricambio.

Suoi diversi accordi indicati nelle Condizioni Particolari, qualsiasi sostituzione o riparazione anche parziale di un Bene difettoso darà origine a un nuovo periodo di garanzia di cui Bene per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data della riparazione e/o della sostituzione.

21.4. Difetti Ricorrenti

L'espressione "Difetto Ricorrente" indicherà un medesimo difetto riscontrato in almeno il cinque per cento (5%) dei Beni, oppure un medesimo difetto riscontrato in almeno il tre per cento (3%) dei circuiti integrati, dei componenti o dei sottosistemi elettronici consegnati dal Fornitore all'Acquirente ai sensi del Contratto, nel periodo di dodici (12) mesi ininterrotti e consecutivi intercorrenti tra la data di Consegna del primo Bene e lo scadere dei tre (3) anni successivi alla data di consegna dell'ultimo Bene all'Acquirente.

Durante tutto il succitato periodo di garanzia, se l'Acquirente gli segnalerà un Difetto Ricorrente, il Fornitore dovrà consegnargli un'analisi e un piano d'intervento che permettano di rettificare il difetto entro al massimo una (1) settimana dalla data di consegna dell'analisi. Il piano d'intervento dovrà essere realizzato in tempi ragionevoli, a condizione che il difetto ricorra in almeno il cinque per cento (5%) dei Beni consegnati, e sarà realizzato in tempi ragionevoli, da stabilirsi di comune accordo tra le Parti tenendo presente la natura del Difetto Ricorrente.

Se un Difetto Ricorrente sarà riscontrato nello stesso componente o nello stesso Bene o in uno Ordinato, il Fornitore riparerà o sostituirà tutti i componenti o i Beni identici compresi in quell'Ordine o in quegli Ordini. Saranno a carico del Fornitore anche i costi logistici, di smontaggio e rimontaggio dei componenti o dei Beni.

Dopo la riparazione di un Difetto Ricorrente rilevato in un medesimo componente o in uno stesso Bene, il periodo di garanzia di ogni componente o di quel Bene sarà prorogato di dodici (12) mesi dalla data in cui l'Acquirente avrà ricevuto i Beni e/o i componenti riparati.

21.5. Affidabilità

Gli obiettivi di affidabilità (misurati dall'intervallo Mean Time Between Failures o MTBF) sono